



Copia

COMUNE DI SAN GIORGIO CANAVESE
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 24 DEL 09/07/2012

OGGETTO :

TERZA VARIANTE NON STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

L'anno **duemiladodici**, addì **nove**, del mese di **luglio**, alle ore **diciotto** e minuti **zero**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
ARRI Guido Massimo - SINDACO	Sì
MEZZANO Giovanni - VICE SINDACO	Sì
SALANITRO Claudio - CONSIGLIERE	Sì
CEFALONI Rodolfo - CONSIGLIERE	Sì
MORESCHINI Laura - CONSIGLIERE	Sì
COMOGLIO Sergio - CONSIGLIERE	No
MEOTTO Roberto - CONSIGLIERE	Sì
PEILA Giuseppe - CONSIGLIERE	Sì
BINANDO Doloris - CONSIGLIERE	Sì
BINANDO Mario - CONSIGLIERE	No
ALGOSTINO Sergio - CONSIGLIERE	Sì
REINERIO Bruno - CONSIGLIERE	No
ZANUSSO Andrea - CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **Barbato Dr. Susanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **ARRI Guido Massimo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TERZA VARIANTE NON STRUTTURALE AL P.R.G.C. VIGENTE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/1977 E S.M.I. - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che il Comune di San Giorgio Canavese è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 63-29042 in data 29.11.1993, modificato con la Variante Generale approvata con D.G.R. n. 6-1842 del 28.12.2000;
- Dato atto che successivamente sono state redatte due varianti parziali ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
 - o Variante n. 1 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26/2001 del 15.05.2001;
 - o Variante n. 2 – approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30/2007 del 27.09.2007;
- Dato atto inoltre che il vigente P.R.G.C. è stato oggetto di alcune modifiche minori introdotte con il ricorso alle procedure di cui al comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.:
- Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/105/2010 del 07.10.2010 avente per oggetto il conferimento degli incarichi professionali per la redazione della variante parziale al P.R.G.C. per l'adeguamento alla disciplina del commercio in sede fissa;
- Dato atto che con propria precedente deliberazione n. 21/2001 in data 20.04.2011 il Consiglio Comunale ha approvato i criteri commerciali comunali;
- Dato atto che la Regione Piemonte con nota prot. 3828/DB1701 del 11.05.2011 ha recepito i criteri commerciali comunali;
- Considerato che contestualmente all'adeguamento del vigente P.R.G.C. alla disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, l'Amministrazione Comunale intende cogliere occasione per apportare alcune integrazioni e modifiche allo strumento urbanistico funzionali a conseguire gli obiettivi di qualità urbana, di miglioramento della vivibilità del Comune e di potenziamento della sua attrattività;
- Dato atto che le modifiche sono finalizzate a favorire da un lato gli interventi di recupero e di rifunionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente nell'ambito centrale del territorio comunale (favorendo anche l'insediamento di nuove attività che possano produrre sinergie anche a favore del comparto del commercio), dall'altro di migliorare la programmazione e la sicurezza fruitiva di alcune infrastrutture viarie comunali;
- Preso atto che:
 - o le modifiche di cui si tratta, come meglio descritte motivate nell'allegata Relazione Illustrativa, si qualificano come Variante Parziale ai sensi del comma 7°, art. 17, L.R. 56/77 s.m.i.;
 - o per quanto a conoscenza di questa Amministrazione, la presente Variante non risulta incompatibile con piani sovracomunali, con particolare riferimento al P.T.C.2 approvato con D.C.R. n. 121-29759 del 21/07/2011, al P.T.R. approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21/07/2011, al P.P.R. adottato con D.G.R. n. 53-11975 del 4/8/2009;
 - o in considerazione dell'entità e della tipologia delle modifiche apportate non si sono rese necessarie verifiche di compatibilità acustica e geologica;
 - o in considerazione dell'entità tipologica delle modifiche apportate, la presente Variante può essere considerata esclusa dall'attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica come meglio dettagliato al cap. 3 della Relazione Illustrativa;
 - o tuttavia, ferma restando l'esclusione di cui al punto precedente, la presente Variante adottata viene pubblicata anche ai sensi e per gli effetti dell'alt. 20, L.R. 40/98 e s.m.i., pur essendo evidente che le modifiche introdotte non mutano in alcun modo il quadro di compatibilità ambientale fissato dalla vigente strumentazione urbanistica;
 - o la Variante non riguarda l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, e pertanto non sono necessarie le procedure di cui all'art. 11 del D.P.R. 327/01;
- Considerato che:
 - o con propria precedente deliberazione n. CC/2/2012 del 27/03/2012 è stato approvato il progetto preliminare della terza variante non strutturale al P.R.G.C.;
 - o con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. DT/56/2012 del 16.04.2012 è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di San Giorgio Canavese del progetto preliminare della variante non strutturale;
 - o il progetto preliminare della terza variante non strutturale è stato depositato presso la segreteria comunale dal 26.04.2012 al 26.05.2012;
 - o il progetto preliminare della terza variante non strutturale è stato pubblicato con decorrenza dal 26.04.2012 al 26.05.2012 (pubblicazione num. 285/2012) all'Albo Pretorio on-line;

- o il progetto preliminare della terza variante non strutturale è stato inviato con nota prot. 3147 del 24.04.2012 al Servizio Urbanistica della Provincia di Torino;
- o entro i termini previsti dall'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. sono pervenute n. 6 osservazioni ed in particolare:
 - prot. 4021 del 28.05.2012: osservazioni del Servizio Urbanistica della Provincia di Torino formulate con det. n. 32/20463-2012);
 - prot. 3845 del 21.05.2012: osservazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di San Giorgio Canavese;
 - prot. 3883 del 22.05.2012: osservazioni della ditta CO.BER. IMMOBILIARE S.a.s.;
 - prot. 3884 del 22.05.2012: osservazioni del sig. BERCHIATTI Renato;
 - prot. 3902 del 23.05.2012: osservazioni del sig. BARTOLIO Giuseppe;
 - prot. 3958 del 25.05.2012: osservazioni del sig. LITTIZZETTO Spirito;
- o il Servizio Urbanistica della Provincia di Torino ha trasmesso con nota prot. 46033/2012 del 24.05.2012 copia della deliberazione della Giunta Provinciale n. 415-19102/2012 del 22.05.2012 con la quale è stata dichiarata la compatibilità della variante parziale in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2" approvato con D.C.R. n. 121-29759/2011 del 21.07.2011 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC2 immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati;
- Dato atto che il professionista incaricato arch. Gian Carlo Paglia ha trasmesso in data 26.06.2012 al prot. 4726 la seguente documentazione:
 - o Controdeduzioni alle osservazioni al progetto preliminare della variante;
 - o Progetto definitivo della terza variante non strutturale al P.R.G.C. costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione illustrativa;
 - Tav. 23: Assetto generale del Piano – Scala 1:10.000;
 - Tav. 24a: Aree urbanizzate ed urbanizzande – Capoluogo – Scala 1:2.000;
 - Tav. 24b: Aree urbanizzate ed urbanizzande – Cortereggio – Scala 1:2.000;
 - Tav. 24c: Aree urbanizzate ed urbanizzande – Zone Industriali – Scala 1:2.000;
 - Tav. 26: Zone di insediamento commerciale – Scala 1:2.000;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Ritenuto di contro dedurre alle osservazioni pervenute come di seguito indicato:

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
1	Provincia di Torino Servizio Urbanistica	a) La particolare procedura introdotta dalla variante si configura come specificazione attuativa del comma 8° dell'art. 17, presentando un livello di articolazione e approfondimento tecnico molto più completo della semplice delibera consiliare; infatti come prescritto dalla nuova norma in oggetto, si prevede che l'atto deliberativo debba essere integrato dal parere favorevole della Commissione Edilizia, della Commissione per il Paesaggio e dell'ufficio Tecnico, soggetti chiamati a formulare le proprie valutazioni e le eventuali ulteriori prescrizioni sulla base di un dettagliato progetto, esteso a tutto il fabbricato per il quale si presenta istanza di intervento; b) Il Comune di San Giorgio Canavese non è attualmente dotato di Organo Tecnico comunale ai sensi della DGR 12-8931 del 09.06.2008. Pertanto ai fini della presente Variante considerato che i contenuti specifici della medesima rientrano a pieno titolo tra i casi di evidente esclusione dal processo di valutazione ambientale previsti dalla delibera regionale sopra citata (come motivato nel Progetto Preliminare e ribadito dal Servizio Urbanistica stesso nell'ambito dell'osservazione formulata), l'Amministrazione Comunale intende procedere	Parzialmente accolta

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
		direttamente all'approvazione del Progetto Definitivo. Tuttavia in accoglimento del suggerimento avanzato dal Settore Urbanistica, il Comune si sta attivando per dotarsi, quanto prima, dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.	
2	Comune di San Giorgio Canavese Ufficio Tecnico Comunale	In accoglimento dell'Osservazione presentata, si provvede ad aggiornare la cartografia del P.R.G.C. mediante l'individuazione dei siti delle cave a cielo aperto esistenti, in corso di coltivazione o inattive. Contestualmente si integra l'apparato normativo di P.R.G.C. introducendo all'art. 39 "Aree destinate ad uso agricolo" una prescrizione specifica riferita alle aree di cava: in tali aree, a seguito dei necessari interventi di recupero ambientale, sono ammesse tutte le destinazioni previste dal presente articolo e sono compatibili sia la sistemazione a verde attrezzato, eventualmente integrato da bacini lacustri, sia la realizzazione di campi fotovoltaici, nei termini previsti dalla normativa di settore (art. 6.5.2 delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive e D.G.R. 3-1183 del 14.12.2010).	Accolta
3	CO.BER IMMOBILIARE S.A.S.	Sebbene l'Amministrazione comprenda e condivida le richieste e le argomentazioni avanzate dalla proprietà di parte dell'area urbanistica RN5 con l'osservazione di cui alla presente controdeduzione, tuttavia non è possibile prescindere da quanto definito in sede di convenzione urbanistica (stipulata dalla precedente Amministrazione in data 05.02.2003 e quindi ad oggi ancora in vigore). Pertanto, a parziale accoglimento dell'osservazione, si provvede a recepire cartograficamente i contenuti dell'istanza (eliminazione del tratto di starda e del parcheggio, con riclassificazione di tali porzioni in "aree private pertinenziali a insediamenti residenziali" in analogia con quanto già operato con la modifica 2b del progetto Preliminare della Variante), pur precisando, quale prescrizione specifica per l'ambito in oggetto, che la suddetta variazione cartografica potrà trovare attuazione solo ad avvenuta sottoscrizione, da parte di tutti i proprietari dell'area sottoposta a PEC, di accordo scritto e condiviso rispetto alla modifica prevista, con contestuale predisposizione della relativa Variante al SUE stesso (che ovviamente dovrà essere proposta concordemente tra tutti i proprietari dell'area). In assenza di accordo sottoscritto dalle parti interessate, continueranno ad essere prescrittive le indicazioni cartografiche e normative del PEC vigente, fino alla scadenza del medesimo.	Parzialmente accolta
4	BERCHIATTI RENATO	L'osservazione non può essere accolta in quanto la modifica richiesta determina un incremento di carico insediativo incompatibile con la tipologia di strumento urbanistico della Variante Parziale (il Comune di San Giorgio Canavese, ad oggi, non dispone di capacità edificatoria residenziale da allocare nell'ambito di Varianti parziali al P.R.G.C.). La richiesta avanzata dall'osservante potrà, pertanto, essere valutata in occasione di eventuali future	Respinta

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
		Varianti di P.R.G.C.	
5	BARTOLIO GIUSEPPE	A parziale accoglimento dell'istanza presentata, si riclassifica l'area attigua all'edificio residenziale di proprietà dell'osservante come area urbanistica VP "Aree private pertinenziali ad insediamenti residenziali", in modo tale da consentire all'osservante di recingere l'intera area di proprietà pertinente all'abitazione con zoccolatura e materiali omogenei, mantenendo quindi l'unità compositiva dell'ambito anche a ridosso della viabilità pubblica oggetto di modifica con la presente Variante (cfr. modifica 2). Si precisa che la richiesta avanzata dall'osservante di accorpare all'attigua area urbanistica REb50 l'area interstiziale di cui sopra (riclassificandola quindi come "Area residenziale a capacità insediativa esaurita") non è accoglibile in questa sede, in quanto comporterebbe un incremento di carico insediativo incompatibile con la tipologia di strumento urbanistico della Variante Parziale (il Comune di San Giorgio Canavese, ad oggi, non dispone di capacità edificatoria residenziale da allocare nell'ambito di Varianti parziali al P.R.G.C.); tale richiesta potrà essere eventualmente riconsiderata in occasione di future Varianti di P.R.G.C., sempre qualora si determinino accantonamenti di capacità edificatoria che potranno essere allocati a cura dell'Amministrazione comunale. Rispetto, invece, alla viabilità pubblica oggetto di modifica con la presente variante (cfr. modifica n. 2), l'Amministrazione ritiene utile, come proposto dall'osservante, l'individuazione di una piazzola di manovra per l'inversione di marcia dei mezzi in condizioni di sicurezza, da prevedersi al fondo del tratto di viabilità che separa gli ambiti residenziali REb50 e REb53. Infatti la realizzazione della piazzola è perfettamente in linea con l'obiettivo di ottimizzare le caratteristiche geometriche della strada rispetto alle reali esigenze di utilizzo da parte dei fruitori. Si provvede pertanto a modificare gli elaborati di P.R.G.C. individuando sia la nuova area di manovra, sia l'area VP "Aree private pertinenziali ad insediamenti residenziali".	Parzialmente accolta
6	LITTIZZETTO SPIRITO	Si accoglie l'osservazione integrando l'art. 44 "Aree di rispetto" delle NdA con la seguente prescrizione: "nella fascia di rispetto della discarica è ammessa la realizzazione dei bassi fabbricati rurali ex. Art. 39 c. 16 delle presenti NdA".	Accolta

- Visti pertanto:
 - o il P.R.G.C. vigente, come modificato con le Varianti Strutturali e Parziali indicate in parte narrativa;
 - o le proposte di controdeduzioni come precedentemente formulate;
 - o il progetto definitivo della 3ª Variante Parziale redatto dal tecnico incaricato arch. Gian Carlo Paglia costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione Illustrativa;
 - Tav. 23: Assetto generale del Piano – Scala 1:10.000;
 - Tav. 24a: Aree urbanizzate ed urbanizzande – capoluogo – Scala 1:2.000;
 - Tav. 24b: Aree urbanizzate ed urbanizzande – Cortereggio – Scala 1:2.000;

- Tav. 24c: Aree urbanizzate ed urbanizzande – zone industriali – Scala 1:2.000;
- Tav. 26: Zone di insediamento commerciale – Scala 1:2.000;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- o la L.R. 56/77 e s.m.i. ed in particolare il comma 7 dell'alt. 17;
- Dato atto che:
 - o la variante in progetto rientra nel regime delle varianti parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 5/12/1977 n° 56 e successive modificazioni, in quanto:
 - non è in contrasto con Piani urbanistici Territoriali e progetti sovracomunali, come peraltro attestato dalla Provincia di Torino con deliberazione della Giunta Provinciale n° 415-19102/2012 del 22.05.2012;
 - non incide sull'impianto strutturale del Piano vigente;
 - non comporta aumento della capacità insediativa residenziale;
 - individua previsioni tecniche con rilevanza esclusivamente limitata al territorio Comunale;
 - non incide sulla struttura dei vincoli di natura idrogeologica;
 - non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali approvati;
- Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
- Dato atto che il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. non è richiesto in quanto la presente deliberazione non comporta impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- Il Sindaco Presidente propone la sospensione dei lavori del Consiglio per permettere ai Consiglieri di formulare le proprie richieste di chiarimento in merito alle osservazioni pervenute al geom. Perino Marco. Il Consiglio ad unanimità viene sospeso alle ore 18.10. I lavori del Consiglio riprendono alle ore 18.20;
- Il Consigliere Meotto dichiara che il suo gruppo, in parallelo alla votazione avvenuta sull'analogo punto dei passati consigli comunali si asterrà dalla votazione sia delle osservazioni che della delibera;
- Il Sindaco afferma che la Provincia ha osservato il fatto che se quello che proponiamo di fare è già consentito nell'ambito della legge potrebbe essere inutile fare una modifica alle norme se viceversa non lo è non lo potremmo fare perché andiamo contro la legge regionale. In realtà questo corrisponde un po' all'abitudine di molti funzionari di vedere ciascuna introduzione di una norma nuova che riguardi i regolamenti come un tentativo per rendere meno cogenti e meno specifiche le norme e quindi di essere in qualche modo più permissivi nella concessione. In realtà questa norma non ha questo scopo perché ha sì lo scopo di aprire la possibilità alle deroghe ma ha soprattutto lo scopo di dare all'Amministrazione Comunale un luogo dove trattare delle modificazioni che stanno naturalmente nell'ambito di quello che prevede la legge ma che chiedono in contropartita della deroga una supervisione sia dell'ufficio tecnico, che della Commissione edilizia che della commissione paesaggistica e poi del Consiglio Comunale sullo specifico di quella variazione. Quindi è una norma che da un lato concede ma che dall'altro lato concede a patto che l'Amministrazione in tutta la sua articolazione verifichi bene la utilità pubblica di quella modifica: utilità da vedersi nel piano estetico dell'assetto paesaggistico urbanistico e non sul piano utilitaristico. Quindi si dichiara contento di poter inserire questa norma che va verso l'obiettivo di rendere più semplice la sistemazione del centro storico incentivando i recuperi e di rendere un po' meno conveniente rinunciare un recupero nel centro storico per andare a costruire qualcosa altrove;

Con votazione palese, espressa, per alzata di mano avente il seguente risultato:

1. Per l'accoglimento delle osservazioni pervenute:

- **Osservazione n. 1** formulata dal Servizio Urbanistico della Provincia di Torino:
PARZIALMENTE ACCOLTA;
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /
- **Osservazione n. 2** formulata dall'Ufficio Tecnico del Comune di San Giorgio Canavese:
ACCOLTA;
Il Consigliere Zanusso afferma che non è detto che tutte le ex cave che vengono ritombate e risistemate siano idonee per il fortovoltaico piuttosto che per altri generi di recuperi: introdurre questa norma a livello generale è un azzardo; forse sarebbe stato meglio valutare caso per caso;
Il Sindaco replica che rimane dell'idea che la norma andasse riscritta così come è stata riscritta;
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /

- **Osservazione n. 3** formulata dalla soc. CO.BER IMMOBILIARE S.A.S.: PARZIALMENTE ACCOLTA;
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /
 - **Osservazione n. 4** formulata dal sig. BERCHIATTI RENATO: RESPINTA;
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /
 - **Osservazione n. 5** formulata dal sig. BARTOLIO GIUSEPPE: PARZIALMENTE ACCOLTA;
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /
 - **Osservazione n. 6** formulata dal sig: LITIZZETTO SPIRITO: ACCOLTA;
Il Consigliere Meotto chiede perché è stata fatta questa richiesta se nelle aree di rispetto è vietato.
Il Sindaco spiega che è vietato dalle norme del PRGC che con questa variante viene modificata nell'ambito delle deroghe permesse dalla legge nazionale, come precisato dal responsabile del servizio tecnico su invito del Sindaco.
Presenti n. 10 - Votanti n. 8 – Astenuti n. 2 (Meotto, Zanusso)
Favorevoli n. 8 – Contrari n. /
2. Per l'approvazione del progetto definitivo della terza variante non strutturale al vigente P.R.G.C.:
Presenti n. 10 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 3 (Meotto, Algostino, Zanusso)
Favorevoli n. 7 – Contrari n. /

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse narrative quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di controdedurre alle osservazioni pervenute come nel seguito indicato:

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
1	Provincia di Torino Servizio Urbanistica	c) La particolare procedura introdotta dalla variante si configura come specificazione attuativa del comma 8° dell'art. 17, presentando un livello di articolazione e approfondimento tecnico molto più completo della semplice delibera consiliare; infatti come prescritto dalla nuova norma in oggetto, si prevede che l'atto deliberativo debba essere integrato dal parere favorevole della Commissione Edilizia, della Commissione per il Paesaggio e dell'ufficio Tecnico, soggetti chiamati a formulare le proprie valutazioni e le eventuali ulteriori prescrizioni sulla base di un dettagliato progetto, esteso a tutto il fabbricato per il quale si presenta istanza di intervento; d) Il Comune di San Giorgio Canavese non è attualmente dotato di Organo Tecnico comunale ai sensi della DGR 12-8931 del 09.06.2008. Pertanto ai fini della presente Variante considerato che i contenuti specifici della medesima rientrano a pieno titolo tra i casi di evidente esclusione dal processo di valutazione ambientale previsti dalla delibera regionale sopra citata (come motivato nel Progetto Preliminare e ribadito dal Servizio Urbanistica stesso nell'ambito dell'osservazione formulata), l'Amministrazione Comunale intende procedere direttamente all'approvazione del Progetto Definitivo. Tuttavia in accoglimento del suggerimento avanzato dal Settore Urbanistica, il	Parzialmente accolta

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
		Comune si sta attivando per dotarsi, quanto prima, dell'Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98.	
2	Comune di San Giorgio Canavese Ufficio Tecnico Comunale	In accoglimento dell'Osservazione presentata, si provvede ad aggiornare la cartografia del P.R.G.C. mediante l'individuazione dei siti delle cave a cielo aperto esistenti, in corso di coltivazione o inattive. Contestualmente si integra l'apparato normativo di P.R.G.C. introducendo all'art. 39 "Aree destinate ad uso agricolo" una prescrizione specifica riferita alle aree di cava: in tali aree, a seguito dei necessari interventi di recupero ambientale, sono ammesse tutte le destinazioni previste dal presente articolo e sono compatibili sia la sistemazione a verde attrezzato, eventualmente integrato da bacini lacustri, sia la realizzazione di campi fotovoltaici, nei termini previsti dalla normativa di settore (art. 6.5.2 delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale delle Attività Estrattive e D.G.R. 3-1183 del 14.12.2010).	Accolta
3	CO.BER IMMOBILIARE S.A.S.	Sebbene l'Amministrazione comprenda e condivida le richieste e le argomentazioni avanzate dalla proprietà di parte dell'area urbanistica RN5 con l'osservazione di cui alla presente controdeduzione, tuttavia non è possibile prescindere da quanto definito in sede di convenzione urbanistica (stipulata dalla precedente Amministrazione in data 05.02.2003 e quindi ad oggi ancora in vigore). Pertanto, a parziale accoglimento dell'osservazione, si provvede a recepire cartograficamente i contenuti dell'istanza (eliminazione del tratto di starda e del parcheggio, con riclassificazione di tali porzioni in "aree private pertinenziali a insediamenti residenziali" in analogia con quanto già operato con la modifica 2b del progetto Preliminare della Variante), pur precisando, quale prescrizione specifica per l'ambito in oggetto, che la suddetta variazione cartografica potrà trovare attuazione solo ad avvenuta sottoscrizione, da parte di tutti i proprietari dell'area sottoposta a PEC, di accordo scritto e condiviso rispetto alla modifica prevista, con contestuale predisposizione della relativa Variante al SUE stesso (che ovviamente dovrà essere proposta concordemente tra tutti i proprietari dell'area). In assenza di accordo sottoscritto dalle parti interessate, continueranno ad essere prescrittive le indicazioni cartografiche e normative del PEC vigente, fino alla scadenza del medesimo.	Parzialmente accolta
4	BERCHIATTI RENATO	L'osservazione non può essere accolta in quanto la modifica richiesta determina un incremento di carico insediativo incompatibile con la tipologia di strumento urbanistico della Variante Parziale (il Comune di San Giorgio Canavese, ad oggi, non dispone di capacità edificatoria residenziale da allocare nell'ambito di Varianti parziali al P.R.G.C.). La richiesta avanzata dall'osservante potrà, pertanto, essere valutata in occasione di eventuali future Varianti di P.R.G.C.	Respinta
5	BARTOLIO GIUSEPPE	A parziale accoglimento dell'istanza presentata, si riclassifica l'area attigua all'edificio residenziale di	Parzialmente accolta

Num.	Osservante	Controdeduzione	Livello accoglimento
		proprietà dell'osservante come area urbanistica VP "Aree private pertinenziali ad insediamenti residenziali", in modo tale da consentire all'osservante di recingere l'intera area di proprietà pertinente all'abitazione con zoccolatura e materiali omogenei, mantenendo quindi l'unità compositiva dell'ambito anche a ridosso della viabilità pubblica oggetto di modifica con la presente Variante (cfr. modifica 2). Si precisa che la richiesta avanzata dall'osservante di accorpate all'attigua area urbanistica REb50 l'area interstiziale di cui sopra (riclassificandola quindi come "Area residenziale a capacità insediativa esaurita") non è accoglibile in questa sede, in quanto comporterebbe un incremento di carico insediativo incompatibile con la tipologia di strumento urbanistico della Variante Parziale (il Comune di San Giorgio Canavese, ad oggi, non dispone di capacità edificatoria residenziale da allocare nell'ambito di Varianti parziali al P.R.G.C.); tale richiesta potrà essere eventualmente riconsiderata in occasione di future Varianti di P.R.G.C., sempre qualora si determinino accantonamenti di capacità edificatoria che potranno essere allocati a cura dell'Amministrazione comunale. Rispetto, invece, alla viabilità pubblica oggetto di modifica con la presente variante (cfr. modifica n. 2), l'Amministrazione ritiene utile, come proposto dall'osservante, l'individuazione di una piazzola di manovra per l'inversione di marcia dei mezzi in condizioni di sicurezza, da prevedersi al fondo del tratto di viabilità che separa gli ambiti residenziali REb50 e REb53. Infatti la realizzazione della piazzola è perfettamente in linea con l'obiettivo di ottimizzare le caratteristiche geometriche della strada rispetto alle reali esigenze di utilizzo da parte dei fruitori. Si provvede pertanto a modificare gli elaborati di P.R.G.C. individuando sia la nuova area di manovra, sia l'area VP "Aree private pertinenziali ad insediamenti residenziali".	
6	LITIZZETTO SPIRITO	Si accoglie l'osservazione integrando l'art. 44 "Aree di rispetto" delle NdA con la seguente prescrizione: "nella fascia di rispetto della discarica è ammessa la realizzazione dei bassi fabbricati rurali ex. Art. 39 c. 16 delle presenti NdA".	Accolta

- 3) di approvare il progetto definitivo della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. vigente ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 s.m.i., costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione Illustrativa;
 - Tav. 23: Assetto generale del Piano – Scala 1:10.000;
 - Tav. 24a: Aree urbanizzate ed urbanizzande – capoluogo – Scala 1:2.000;
 - Tav. 24b: Aree urbanizzate ed urbanizzande – Cortereggiolo – Scala 1:2.000;
 - Tav. 24c: Aree urbanizzate ed urbanizzande – zone industriali – Scala 1:2.000;
 - Tav. 26: Zone di insediamento commerciale – Scala 1:2.000;
 - Norme Tecniche di Attuazione;
- 4) Di dare atto che la presente variante:
- non è in contrasto con Piani urbanistici Territoriali e progetti sovracomunali;
 - non incide sull'impianto strutturale del Piano vigente;
 - non comporta aumento della capacità insediativa residenziale;

- individua previsioni tecniche con rilevanza esclusivamente limitata al territorio Comunale;
 - non incide sulla struttura dei vincoli di natura idrogeologica;
 - non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali approvati.
- 5) di dare atto che, in considerazione dell'entità tipologia delle modifiche apportate non si sono rese necessarie verifiche di compatibilità acustica e geologica;
- 6) di dare atto che, in considerazione dell'entità tipologia delle modifiche apportate, la presente Variante è esclusa dall'attivazione delle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi della D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931;
- 7) di demandare al responsabile del procedimento i successivi adempimenti di trasmissione della variante approvata al Servizio Urbanistica della Regione Piemonte ed al Servizio Urbanistica della Provincia di Torino per quanto di competenza.

Sulla presente proposta sono espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 da parte dei relativi Responsabili del Servizio.

Parere Tecnico

Favorevole X

Contrario ☐

Lì 26/06/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. PERINO MARCO

Del che è redatto il presente verbale
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to ARRI Guido Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbato Dr. Susanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio virtuale del Comune per 15 giorni consecutivi

Con decorrenza dal 24-lug-2012

lì 24-lug-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbato Dr. Susanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ☐ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00
- ☐ Divenuta esecutiva in data _____
Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 3° comma del D.Lgs. 267/2000).

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbato Dr. Susanna

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Barbato Dr. Susanna

=====